

Il Consiglio di stato conferma il giudizio del Tar del Lazio sulle sostituzioni

Maternità, supplenti tutelate

Indennità a prescindere dall'insegnamento svolto



DI FRANCESCA DE NARDI

Non è possibile far dipendere il diritto all'indennità di maternità di un insegnante supplente dal dato formale della presa di servizio.

Questo è quanto ha sancito il Consiglio di stato, presieduto da Alberto De Roberto, con la sentenza n. 5095/2006.

Nel caso in esame, a un'insegnante erano state proposte due supplenze scolastiche. In relazione alla prima chiamata, la ricorrente non si era presentata per la stipula del contratto di lavoro e non prendeva servizio, producendo un certificato medico da cui risultavano complicazioni della gravidanza (nello specifico il documento sosteneva il pericolo di un aborto).

In relazione alla seconda supplenza l'interessata stipulava il contratto di lavoro ma ancora non prendeva servizio, documentando il perdurare delle complicazioni della gravidanza.

Aveva, così, chiesto la corresponsione dell'indennità di maternità, che tuttavia le veniva negata. L'insegnante, allora, aveva deciso di rivolgersi al Tar, che ne accoglieva il ricorso.

Una volta espresso il giudizio del Tribunale, l'amministrazione, però, aveva deciso di proporre un ricorso in appello. Ricordo che il Consiglio di stato ha deciso, alla fine, di re-

spingere, essendo stato ritenuto dai giudici amministrativi infondato. L'art. 6, comma 5, dlgs n. 35/1993 ha trasformato in norma di regime la previsione transitoria originariamente prevista dall'art. 7, ult. co., dl n. 677/1981, secondo cui la nomina del personale scolastico produce solo effetti giuridici, e non anche economici, quando il personale nominato non possa assumere servizio in base alle norme di legge.

Inoltre, l'art. 25, comma 16, del ccnl vigente all'epoca dei fatti, prevede che nei casi in cui al personale della scuola sia impedita l'assunzione del servizio, è



Alberto De Roberto

alla luce del complessivo sistema normativo.

Per quanto riguarda, in particolare, la tutela della maternità, la legge n. 1204/1971 prescrive l'astensione obbligatoria dal servizio della lavoratrice in stato di gravidanza sia nei due mesi anteriori la data presunta del parto sia nel caso di accertate complicazioni della gravidanza (art. 4 e 5). L'art. 15 della citata legge prevede la corresponsione dell'indennità di maternità durante il periodo di astensione obbligatoria. Tale indennità ha

natura previdenziale, e non di reddito di lavoro. L'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 35/1993 e l'art. 25, comma 16, del citato contratto, dove prevedono che in caso di nomina, non seguita da presa di servizio a causa di legittimo impedimento, si verificano solo gli effetti giuridici ma non anche quelli economici, «si riferisce al trattamento economico in senso stretto, sinallagmatico della prestazione lavorativa. Non si riferiscono, invece, anche alle prestazioni previdenziali quale l'indennità di maternità».

È pacifico, alla luce di queste

considerazioni, che se la lavoratrice scolastica prende servizio, e subito dopo si astiene per maternità, le compete il relativo trattamento indennitario. Secondo il Collegio, non si comprende perché il medesimo trattamento non debba spettare dove la causa di astensione per maternità sia tale, secondo le circostanze concrete, da impedire alla lavoratrice di prendere servizio. Infatti, la sussistenza di una oggettiva e grave complicazione della gravidanza (come quella documentata nel caso di specie) non solo impedisce la prestazione del servizio, ma anche l'assunzione del servizio medesimo e sa-

rebbero vanificate le finalità della tutela della lavoratrice in stato di gravidanza se si ancorasse la spettanza dell'indennità di maternità al dato formale della presa di servizio. È in ogni caso necessaria una verifica caso per caso, volta ad accertare che al momento della nomina della lavoratrice scolastica vi sia una causa di astensione obbligatoria per maternità che oggettivamente impedisca di prendere servizio. Una regola generale di condotta, applicabile senza un esame del caso concreto, non è possibile. (riproduzione riservata)

Una docente, pur presentando il certificato medico, si era vista negare il pagamento non avendo potuto onorare il contratto

garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro, la conservazione del posto senza assegno. Il collegio ritiene che tali previsioni vadano interpretate